



CIRCOLARE N. 5 DEL 04/07/2022

Come già anticipato nelle precedenti circolari, dal 1.7.2022 sia le fatture estere che le fatture di acquisto di servizi sia cee che extracee e di beni intracomunitari dovranno essere integrate e/o auto fatturate con fatturazione elettronica tramite SdI.

Tutte le fatture emesse e ricevute fino al 30/06/2022 venivano inserite nell'esterometro trimestrale con un invio "massivo" dei dati del trimestre di riferimento che avveniva entro il mese successivo alla chiusura del trimestre. Questo consentiva un maggior tempo per il nostro Studio di raccogliere le fatture suddette.

Dal 01/07/22 non cambiano solo **le modalità di invio**, con la necessità di **adottare il formato standard XML** e l'obbligo di dover far transitare tutte le fatture estere nel Sistema di Interscambio, ma cambiano anche **i tempi per adempiere**. Si passa, infatti, da un invio massivo, a una **trasmissione telematica "per operazione"** ossia per singola fattura.

Le autofatture elettroniche dovranno essere inviate, in genere, entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura per prestazioni intracee o mese di effettuazione dell'operazioni per prestazioni extracee.

Per le operazioni attive relative alle fatture emesse all'estero, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa **entro 12 giorni** dall'effettuazione della cessione o prestazione **o entro il giorno 15** del mese successivo in caso di fatturazione differita;

Si ricorda che l'invio delle fatture all'estero prevede la firma in formato cades con certificato di firma elettronica rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto coloro che utilizzano la APP Digital-hub non possono provvedere alla firma e non possono inviare fatture di vendita elettroniche all'estero, mentre coloro che utilizzano il programma Tic possono decidere di acquistare la firma o di rivolersi al ns studio per l'invio.

Ora, il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), ha modificato nuovamente il contenuto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, precisando che **rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.**

E’ necessario pertanto adeguare la propria organizzazione amministrativa per rispettare i termini di invio delle autofatture elettroniche.

I CLIENTI PER I QUALI LO STUDIO PROVVEDE ALL’EMISSIONE DELLE FATTURE ED ALL’INVIO TRAMITE SDI DOVRANNO INVIARE TUTTE LE FATTURE DI ACQUISTO CARTACEE ESTERE DI SERVIZI CEE/EXTRACEE O DI ACQUISTI DI BENI CEE IMMEDIATAMENTE ALLA RICEVIMENTO DELLA FATTURA ESTERA CIO’ AL FINE DI PERMETTERE ALLO STUDIO L’EMISSIONE DELLE AUTOFATTURE/INTEGRAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.